



COMUNE DI BOLSENA (Provincia di Viterbo)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DEL TEATRO SAN FRANCESCO E DEL PICCOLO TEATRO CAVOUR

Art. 1

Definizione e Organizzazione

Il Teatro Comunale San Francesco, di seguito chiamato "Teatro", è sito in Bolsena (VT), Piazza Matteotti e il Piccolo Teatro Cavour, di seguito chiamato "Piccolo Teatro", è sito in Bolsena (VT), Corso Cavour.

Art. 2

Destinazione d'uso

Il Teatro e il Piccolo Teatro sono destinati allo svolgimento di:

1. attività sociali e culturali quali spettacoli teatrali, manifestazioni, concerti, convegni, congressi, conferenze, corsi di formazione e specializzazione in ambito teatrale e musicale;
2. altre manifestazioni di generale interesse culturale e/o sociale.

Art. 3

Concessione temporanea

1. Compatibilmente con le caratteristiche degli edifici, con il programma delle manifestazioni direttamente organizzate dall'Amministrazione Comunale, cui si riconosce il diritto di priorità nella formazione del calendario della stagione, il Teatro e il Piccolo Teatro possono essere concessi in uso temporaneo a terzi per attività di spettacolo e per iniziative di elevato valore culturale, artistico e sociale, con attenzione prioritaria alle esperienze locali.
2. La concessione è rilasciata a titolo oneroso o gratuito.

Art. 4

Procedura di concessione temporanea a terzi

1. Per ottenere la concessione del Teatro o del Piccolo Teatro, il richiedente deve presentare presso l'Ufficio Cultura del Comune di Bolsena domanda scritta, non meno di 20 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione, salvo casi di particolare urgenza e importanza.
2. La domanda, presentata secondo apposito modello, deve contenere i seguenti elementi:
 - i dati anagrafici del richiedente; ove si tratti di associazione o ente, le generalità del legale rappresentante.
 - giorno, ora, durata e tipologia dell'iniziativa proposta;
 - altre informazioni atte a identificare l'iniziativa (dossier, *curriculum* ...);
 - eventuale richiesta dell'uso degli impianti di cui sono dotati il Teatro e il Piccolo Teatro.
3. Qualora l'utilizzo venga autorizzato, sarà data comunicazione formale al richiedente che dovrà ottenere le preventive autorizzazioni quando richieste, da parte degli enti e organi preposti intendendosi il Comune sollevato da ogni responsabilità che potesse derivarne in tal senso.

Art. 5

Condizioni irrinunciabili per il rilascio della concessione

1. La concessione in uso temporaneo del Teatro o del Piccolo Teatro è disposta solo nel caso in cui possano essere assicurati i servizi di sala e in conformità alle norme di sicurezza.
2. In nessun caso la concessione può essere data quando, per la natura e le caratteristiche delle manifestazioni, vi sia fondato timore che i locali, gli arredi, le attrezzature o gli impianti possano subire danni.
3. La concessione in uso del Teatro o del Piccolo Teatro può essere revocata nei casi in cui vengano meno i presupposti per la concessione stessa.

Art. 6

Obblighi del concessionario

1. All'inizio del periodo di utilizzo del Teatro o del Piccolo Teatro, il personale addetto incaricato dall'Amministrazione comunale effettuerà il sopralluogo dei locali insieme al concessionario, al fine di accertare lo stato dei luoghi e delle attrezzature; il medesimo personale provvederà all'apertura e alla chiusura del Teatro o del Piccolo Teatro, all'assistenza tecnica e al controllo durante l'utilizzo degli spazi.
2. Durante il periodo di utilizzo, il concessionario dovrà mantenere il decoro e la pulizia degli spazi della struttura. Il personale addetto ne verificherà la corretta esecuzione.

Art. 7

Tariffe e modalità di pagamento

1. Di norma la concessione in uso del Teatro e del Piccolo Teatro è condizionata al pagamento di una tariffa nella misura che sarà stabilita dalla Giunta Comunale.
La stessa Giunta Comunale, esaminato il progetto di spettacolo proposto, si può riservare il diritto di subordinare la concessione delle strutture alla previa costituzione di una idonea cauzione.
2. La tariffa d'uso dovrà essere corrisposta prima della data fissata per la manifestazione. Il mancato pagamento entro i termini, comporterà il ritiro della concessione all'utilizzo.
3. In caso di mancata utilizzazione del Teatro o del Piccolo Teatro, il richiedente dovrà darne comunicazione scritta almeno 10 giorni prima della data fissata per la manifestazione. Il mancato utilizzo da parte dei concessionari per cause da essi dipendenti non dà diritto ad alcun rimborso della cauzione preventivamente versata.

Art. 8

Personale tecnico

1. In aggiunta al personale messo a disposizione dal Comune di Bolsena il concessionario potrà, a proprie spese, reperire altro personale che sarà tuttavia sempre affiancato dal personale interno nell'utilizzo della strumentazione.

Art. 9

Danni

1. Il concessionario sarà responsabile dei danni arrecati al Teatro o al Piccolo Teatro, alle suppellettili e alle strumentazioni ivi presenti.
2. Il concessionario è tenuto a sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che potranno derivare a persone e/o cose durante l'intero periodo di utilizzo della struttura, assumendo a proprio carico la totale responsabilità di cui sopra.
3. In caso di danneggiamenti di qualsiasi genere all'immobile o alla strumentazione esistente, il Comune provvederà ad incamerare dalla somma versata a titolo di cauzione, l'importo occorrente per il ripristino delle cose danneggiate, salvo in ogni caso l'obbligo di risarcimento per i maggiori danni arrecati.

4. L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità in ordine alle attrezzature di allestimento e quant'altro verrà collocato dal concessionario nei locali del Teatro e del Piccolo Teatro.

Art. 10

Gratuità della concessione

Criteri e requisiti

1. Il Comune di Bolsena concede l'uso gratuito del Teatro e del Piccolo Teatro alle Scuole aventi sede nel Comune e alle locali parrocchie limitatamente a manifestazioni di interesse socio-culturali.
2. Le strutture dovranno essere restituite nel medesimo stato in cui sono state consegnate.
3. Sono da considerarsi egualmente vigenti le prescrizioni del presente regolamento riguardanti il danneggiamento del Teatro e del Piccolo Teatro, delle suppellettili ivi presenti e le indicazioni relative alla responsabilità del richiedente circa la responsabilità di terzi o danni che potranno derivare ai soggetti partecipanti alla manifestazione.

Art. 11

Prescrizioni particolari

1. Gli allestimenti relativi alle manifestazioni dovranno rispondere a criteri di decoro, non dovranno ostruire gli accessi al Teatro o al Piccolo Teatro, le uscite di sicurezza, intralciare il deflusso degli spettatori o comportare interventi sulla struttura e gli arredi.

Art. 12

Divieti

1. Il Teatro e il Piccolo Teatro non possono essere concessi per lo svolgimento di attività, manifestazioni o riunioni di tipo politico.
2. Sono vietate tutte quelle attività improprie e non conformi alle caratteristiche della iniziativa per cui la struttura viene concessa.
3. L'utilizzo del Teatro e del Piccolo Teatro non può essere concesso per manifestazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume e, in ogni caso, tali attività non potranno essere realizzate da parte dell'utente.
4. Nel Teatro e nel Piccolo Teatro sono vietati allestimenti di tavole imbandite e consumazioni di cibi o bevande.
5. Nel Teatro, nel Piccolo Teatro e nei relativi servizi è vietato fumare.
6. E' vietato l'uso di attrezzature e meccaniche teatrali che possano recare danno alle strutture e agli arredi.
7. In occasione delle manifestazioni, all'interno del Teatro e del Piccolo Teatro non possono essere affissi manifesti pubblicitari o di sponsorizzazione se non preventivamente visionati ed eventualmente autorizzati dal Comune di Bolsena.